

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE

- l' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*".

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell' accesso agli atti, il rafforzamento dell' obbligo di motivazione, la tutela dell' affidamento, la proporzionalità dell' azione amministrativa, l' autotutela, la revisione dell' accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 /1/2024, di modificaallo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l' obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "*Le regioni e gli enti locali, nell' ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell' azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*".

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell' accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell' affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l' autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;
- il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;
- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuente che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso. Al contempo, è quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale.

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate comunali e la relativa riscossione in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

DATO ATTO:

- che il nuovo regolamento si prefigge lo scopo di regolare le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il nuovo regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

EVIDENZIATO che il nuovo regolamento si compone di 39 articoli distribuiti in cinque titoli:

- I) il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale, oggetto, scopo, definizione e gestione delle entrate tributarie e patrimoniali;
- II) il titolo secondo disciplina la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
- III) il titolo terzo, dedicato agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, recepisce le novità normative sopra richiamate: divieto di bis in idem, diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, esercizio del potere di autotutela, principio del contraddittorio preventivo, diritto di interpello, accertamento con adesione;
- IV) il titolo quarto disciplina le sanzioni amministrative tributarie e i rimborsi;
- V) il titolo quinto contiene le disposizioni finali sul potenziamento dell'attività impositiva e le disposizioni sull'entrata in vigore del nuovo regolamento. Il nuovo regolamento entra in vigore il 1

maggio 2024, mentre si rimanda al previgente regolamento PG.N.1579/2012 per quel che concerne le entrate e la relativa riscossione riferite al periodo precedente (fino al 30 aprile 2024).

RITENUTO di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate comunali e della relativa riscossione come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

RICHIAMATI l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l' art.7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni.

VISTO:

l'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; pubblicazione che dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 20 luglio 2021.

PRESO ATTO:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria che sono stati già valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PRESO ATTO, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

SU PROPOSTA dell'Area Risorse Finanziarie.

SENTITE le Commissioni consiliari competenti

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo "**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE**" di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 2. DI PROVVEDERE** a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo maggio 2024, fino al 30 aprile 2024 resta in vigore il previgente Regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione PG.N.1579/2012 riferite al periodo precedente.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

La Segretaria Generale
Maria Riva

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -